Allegato alla deliberazione C.C. N. 64 del 25/10/1990

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI VALLO TORINESE

# REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

## ART. 1

La biblioteca del Comune di Vallo Torinese istituita con delibera n. 71 del 28/12/77 a norma della L.R. n. 78 del 19/12/78 e' un servizio comunale avente lo scopo di :

a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralita' delle opinioni;
b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
c) stimolare e organizzare l'attivita' di educazione permanente;
d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
e) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonche' degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audio visivo nonche' di documenti di interesse locale;
f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

## ART. 2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente la bibioteca e' dotata di un fondo librario e di altro materiale consistente in periodici nastri, ecc. e di attrezzature audiovisive.
Il fondo librario e l'altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sara' dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali.
I libri saranno sistemati in scaffalatura aperta secondo la classificazione decimale Dewey.
La biblioteca organizzera' e ospitera' attivita' e manifestazioni culturali.

## ART. 3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del bilancio.
La regione potra' intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

## ART. 4

L'uso pubblico della biblioteca e' totalmente gratuito.

## ART. 5

Il funzionamento della biblioteca e' affidato al bibliotecario-direttore e a personale volontario che dedica ore disponibili nell'ambito delle attivita' culturali e ricreative. Come aiuto ausiliario, potranno essere utilizzati giovani che prestano servizio civile presso il Comune di Vallo. Personale di ruolo tecnico potra' essere assunto dal Comune per il funzionamento della biblioteca stessa.
Il personale di ruolo tecnico viene assunto conformemente a quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 78 del 19/12/78.

ART. 6:

Il direttore, oltre a dirigere e coordinare il lavoro espletato dal personale, in particolare:

a) é responsabile del buon funzionamento dell'Istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;

b) é consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico ed artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione ed il buon uso dei medesimi;

c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio Comunale;

d) tiene i contatti con l'Amministrazione comunale, con gli enti che operano nell'ambito del Comune in campo culturale ed in particolare con le scuole;

e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e con la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;

f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 7:

Alla Biblioteca é preposto un Consiglio di cui fanno parte, oltre al Direttore, 3 memebri rappresentanti il Consiglio Comunale, 2 per la maggioranza e 1 per la minoranza; 1 membro rappresentante gli istituti scolastici; 5 membri rappresentanti gli utenti.

I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio decade con il Consiglio Comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il Direttore del sistema o un suo rappresentante.

ART. 8:

Il Consiglio di biblioteca, come primo atto dopo la costituzione,elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, escluso il Direttore, il Presidente.

Il Consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni 6 (sei) mesi su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni :

a) vigila sul funzionamento della biblioteca;

b) propone al Consiglio comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;

c) presenta al Consiglio comunale entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art.6 della L.R. n.78 del 19.12.1978;

d) presenta eventualmente al Consiglio comunale, due volte all'anno, entro il 15 febbraio e il 15 settembre, richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art.6 della L.R. n.58 del 28.8.1978;

e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e disinfestazione del materiale;

f) propone al Consiglio comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al regolamento;

g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio regionale competente;

h) propone al Consiglio comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della biblioteca;

i) nomina i rappresentanti al Consiglio di sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema.

ART. 10:

La biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di due giorni la settimana.

Art. 11

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre a un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico, salvo in ambiente appositamente indicato.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del comune, che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento di identità e, per i minori di anni 14, dall'assenso del genitore o di chi ne fa le veci.

Il direttore può derogare a quanto disposto nel capoverso precedente a favore di studiosi non residenti nel comune.

Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo casi di deroga autorizzati dal direttore.

Art. 12

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnalati dal direttore, sentito il parere del Consiglio di biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad es. per mostre o per pubblicazioni).

Il materiale audiovisivo è escluso dal prestito.

Art. 13

Di regola non vengono concessi in prestito più di 2 volumi per volta. In base a criteri di opportunità il direttore ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 14

La durata del prestito di regola è determinata in 30 giorni.

E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art. 15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal direttore.

Art. 16

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal direttore.

L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca. Il Consiglio di biblioteca deciderà sulla durata della esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto.

Art. 17

La biblioteca effettua il prestito esterno attraverso il centro rete.

Art. 18

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca.

Art. 19

Di norma i ragazzi inferiori ai 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.

Art. 20

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione che comporti il rovesciamento del documento tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie deve essere sentito l'ufficio regionale competente.